



La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle



Bianca Innamorati

Libertà e potere – diritto e dovere – uguaglianza e democrazia – sanzione e processo – rappresentazione e verità – sono solo alcuni dei “miti” che gravitano attorno al sistema giustizia e che con i loro interrogativi perenni ed intrinseci contrasti caratterizzano gli ordinamenti giuridici attuali, non meno dell’Atene del V secolo. Miti che l’Autore “mette in scena” in questo saggio¹ con una plastica raffigurazione degna degli stessi tragediografi da cui l’opera trae ispirazione.

Sebbene – ammonisce l’Autore sin dalle prime pagine – affermare che i temi della tragedia siano attinti dalla mitologia costituisca un’indebita modernizzazione tendente a fare della tragedia greca un’esegesi del mito, l’elemento del *mýthos* connota in maniera peculiare ed originale lo statuto della tragedia circostanziandolo, anche nell’accezione penalistica propria del giurista.

Ebbene, la circostanza che Edipo si accechi ovvero subisca la stessa mutilazione ad opera dei servi di Creonte, lungi dal porsi come una mera variante espositiva, implica una diversa lettura dei fatti (di causa) e reca con sé un differente inquadramento dei problemi di giustizia che essi pongono e delle relative conseguenze.

Altro aspetto di rilevante interesse giuridico, sotteso alle “maglie del mito” che intesono la tragedia greca, è rappresentato da quella incessante riflessione sulla relazione eziologica cui il “discorso sui miti” (*id est* la mitologia) tenta di fornire risposte, onde appagare l’ansia di conoscere come si sono concretamente svolti i fatti. Ed è questa la stessa tensione gnoseologica di Edipo che, nella sua costante ricerca della verità che – inconsapevolmente – lo riguarda, reclama un disvelamento² al di là delle parvenze con una “rabbiosa curiosità” che fa dell’*Edipo re* il resoconto di un’inchiesta in cui si assiste alla creazione dolorosa di una verità a formazione progressiva, esito di un “percorso faticoso e lacerante”. Analogamente, nel “Prometeo incatenato”, il titano – per donare all’uomo la conoscenza e la coscienza, onde

¹ STOLFI, *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, 2022.

² A verità – nell’etimologia greca, *alètheia* – trae origine dal verbo *lanthano* (nascondere) che, con l’alpha privativo, indica qualcosa che non è più nascosto: in questo senso il termine può essere tradotto come verità intesa nel senso di rivelazione e di svelamento.

affrancarlo dalla tirannia delle divinità e consentirgli di discernere la verità – ne subisce sulla propria carne le tragiche conseguenze.

Un cammino verso la verità profondamente diverso da quello al quale è chiamato il giudice del nostro tempo, in cui ciascun operatore di giustizia – secondo il proprio ruolo – è costruttore di una verità filtrata dalla carnalità dei fatti, rivisitata ed arricchita alla luce dei valori fondamentali dell'uomo che devono irrorare il giudizio di verità³.

Ebbene, mentre Eschilo priva inesorabilmente Prometeo di ogni “diritto alla speranza” rispetto ad una pena eterna inflitta da Zeus per il suo atto di *hybris*; Sofocle fa seguire a ritroso ad Edipo la sua catena eziologica attraverso un decorso causale ipotetico, fino al punto in cui niente può essergli ragionevolmente addebitato, invocando – egli stesso, il coro, ma anche lo stesso spettatore – a sua discolpa l'oracolo che gli aveva previsto il parricidio, ben prima che Edipo fosse stato concepito.

Sotto questo profilo, più che una “tragedia del mito”, sembrerebbe la sua propriamente una “tragedia del fato”.

Ma ecco che, anche ove non si volesse ritenere tale elemento profetico idoneo ad interrompere il nesso causale, emerge – in via subordinata – nelle varianti “mitiche” della tragedia di Edipo, una possibile ricostruzione dell'incontro al trivio come dominata dalla legittima difesa; elemento, questo, assente nell'*Edipo re* e, in ogni caso, disancorato – nell'esperienza greca – da quella necessaria simmetria tra offesa e difesa.

La valorizzazione di tale elemento, ben prima di incidere sul piano soggettivo nel senso di integrare un errore rilevante ai sensi dell'art. 60 c.p., tale da aver impedito l'accertamento dell'identità della vittima⁴ rileva a monte sul versante oggettivo, al punto da privare il gesto parricida di Edipo di ogni valenza criminale in termini di anti giuridicità: Edipo non voleva uccidere il padre perché non sapeva lo fosse, ma nemmeno voleva uccidere *tout court*.

Sul punto, il Primo Presidente emerito della Corte di cassazione Piero Curzio⁵ ha evidenziato che si potrebbe infatti sostenere che, pur non essendo un parricidio, quello commesso da Edipo è un omicidio, anzi un pluriomicidio. Ma la ricostruzione dei fatti, quale emerge dal racconto di Sofocle, è tale per cui se è vero che Edipo uccide Laio e tutti gli uomini della sua scorta tranne uno che riesce a fuggire, è altrettanto vero che non è stato lui a provocare, ma ha subito una violenza da parte di uomini armati ed in larga superiorità numerica, sicché non è possibile muovergli alcun rimprovero.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'ipotesi accusatoria che Edipo abbia posto in essere una minaccia grave nei confronti di Tiresia al fine di costringerlo a rivelare il nome di chi uccise Laio. Del resto, il coro così commenta l'alterco tra i due: “A noi sembra che abbiate parlato entrambi in preda all'ira”.

³ Per queste ed altre riflessioni sul tema si rinvia a CONTI, *Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto*, in *Diritticomparati*, 3, 2022.

⁴ Riguardante propriamente i rapporti tra offeso e colpevole e sicuramente applicabile all'ulteriore e diverso addebito a titolo di incesto per aver Edipo sposato Giocasta senza sapere che fosse sua madre.

⁵ CONTI, *Il processo ad Edipo. La sentenza di assoluzione di Pietro Curzio*, in *Giustizia Insieme*, 23 luglio 2022.

E ancora, non vi sarebbe prova – secondo il paradigma dell'*id quod plerumque accidit* – che gli atti aberranti posti in essere da Edipo fossero in grado di “cagionare” l’epidemia sulla città, non potendosi ragionevolmente addurre a giustificazione di un evento calamitoso quale la pestilenza, secondo leggi – scientifiche o esperienziali – universali o quantomeno probabilistiche, una spiegazione basata sull’ira degli dèi. Sul punto l’Autore dà conto di una concezione preminente nell’antropologia, anche giuridica, greca basata sul concorso di vari fattori, analogamente a quanto previsto ai sensi dell’art. 41 c.p. sul concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute. In tal senso viene spiegato il c.d. *miasma*⁶, nozione presente anche nelle *Coefore* relativamente al matricidio di Oreste e nelle *Supplici*, consistente in una contagiosa colpevolezza: una contaminazione sorta per effetto immediato e diretto del crimine, nonché della sua mancata persecuzione, come tale idonea a qualificare la dimensione personale della responsabilità penale di una valenza collettiva.

Tratteggiati così brevemente e senza pretesa di completezza gli spunti sul piano sostanziale – della colpevolezza nonché dell’antigiuridicità e della causalità – offerti da quella “tragedia giudiziaria” che è la vicenda edipica e dalla sua puntuale disamina da parte dell’Autore, attraverso le lenti dell’“ironia tragica” e dell’“inconscio giuridico”; anche sul versante più strettamente processuale il personaggio di Edipo chiama il giurista moderno ad una riflessione sulla tipica ripartizione dei ruoli in un’indagine penale, nonché sulla *vexata quaestio* della separazione delle carriere.

Ed invero, dietro la sua *persona* (nel senso latino, proprio, di *maschera*⁷) si celano tanto l’imputato, quanto il magistrato inquirente e giudicante, nonché l’esecutore della pena. Edipo è colui che avvia l’inchiesta contro se stesso e poi la conduce a termine condannandosi ed (auto)infriggendosi la pena dell’accecamento.

Ma v’è di più: egli è coinvolto in un’ulteriore scissione soggettiva quale, appunto, imputato e – al contempo – legittimato all’azione repressiva.

Il protagonista del suo stesso dramma afferma, infatti, di agire – mettendo in moto la macchina processuale – “come se Laio fosse suo padre”. Tanto che appare, come dà conto l’Autore, di estrema rilevanza nel contesto dell’Atene del V secolo in cui non esisteva alcuna forma diretta di repressione pubblica dell’omicidio, laddove all’unica azione esperibile era legittimata una limitata gamma di soggetti sostanzialmente coincidenti con i parenti della vittima; gli stessi ai quali, prima dell’istituzione dell’Areopago, sarebbe spettato il diritto-dovere di vendetta.

A ben vedere è propriamente in Eschilo e, in particolare, nella sua *Oresteia*⁸ – che l’Autore del saggio plasticamente definisce la “trilogia del sangue” – che si assiste alla emersione di una responsabilità individuale collegata all’imputabilità del fatto all’agente, che si innesta su quella concezione atavica dei rapporti di colpa tra generazioni e sui re-

⁶ Dal greco, esalazione malsana, tendenzialmente emanata da sostanze organiche in decomposizione.

⁷ Il latino *persona* indicava la *maschera* indossata dall’attore sulla scena per rendere più chiara e sonora la voce, laddove nel vocabolario giuridico la *fictio* della persona differenzia invece i vari ruoli.

⁸ Costituita dall’*Agamennone*, dalle *Eumenidi* e dalle *Coefore*.

lativi condizionamenti (familiari e sociali), configurando – sia pur con qualche forzatura storica – una sorta di sistema penale misto (oggettivo-soggettivo).

Sotto altro attiguo profilo, l'Autore ci dà evidenza di come nel mondo tragico di Eschilo vi sia profonda traccia del passaggio istituzionale da una forma di giustizia basata sulla violenza e sulla logica della ritorsione a quella assicurata dall'Areopago cui, nello specifico, Atena affida la decisione circa la sorte di Oreste. Traccia speculare di questo passaggio si rinviene anche nell'*Aiace* di Sofocle in occasione della procedura di assegnazione delle armi di Achille ad Odisseo che si chiude con un voto assunto dalla maggioranza dei giudici, come tale insindacabile in quanto emanazione di una terzietà prevalente rispetto all'unilaterale antagonismo dei contendenti.

Ma l'opera di Eschilo è testimonianza, oltre che dell'*invenzione*⁹ del processo, attraverso la messa in scena della costituzione dell'Areopago, anche e soprattutto della cifra di violenza che il processo stesso – che pure intende combatterla – conserva. L'Autore dà diffusamente conto di questo dato calandolo nel contesto dell'Atene del V secolo, laddove il rito processuale si appuntava su di una logica competitiva, agonale in cui, per porre fine ad un conflitto, se ne instaurava un altro che dava veste istituzionale al primo senza mai esaurirlo. E ciò nella misura in cui, secondo un principio diffuso nella drammaturgia antica – specchio della società ateniese dell'epoca, coinvolta da aspre lacerazioni istituzionali – la vittoria (processuale) non era da sola sufficiente, occorrendo altresì la riconciliazione con i vinti e richiedendosi, a tal scopo, un tentativo di ricomposizione del conflitto; il che, sia pur con qualche adattamento, riconduce il giurista moderno alla riflessione anticipata sulla giustizia riparativa e sulla sua rinnovata considerazione, anche alla luce della recente riforma della giustizia penale.

Altrettanti spunti per l'interprete che si misura con l'impianto letterario della tragedia per coglierne riflessi in ambiti giuridico che traggono gemmazione da insanabili conflitti si rinvencono, ci ricorda l'Autore, anche negli altri lavori di Sofocle ed in particolare nell'*Antigone*. “La tragedia del *nómos*” si sviluppa, infatti, interamente attorno ad un conflitto tra norme apparentemente insolubile in quanto incardinato su posizioni eticamente inconciliabili al di fuori di quella che è, in un'ottica moderna costituzionalmente orientata, la via del bilanciamento tra pretese egualmente legittime e valori parimenti fondamentali, affinché nessuno di essi sia *tiranno*, per usare un'espressione ormai invalsa nel diritto vivente¹⁰.

Ed è questo un rischio insito non solo nella *tirannide* in senso proprio, ma anche nella stessa democrazia ateniese, secondo quella concezione tragica del potere che permea anche l'*Aiace* che l'Autore definisce la “tragedia del potere per eccellenza” e con la quale anticipa – oltre al delicato tema del suicidio – che non può non evocare al giurista di oggi

⁹ Nell'accezione latina di “inventio” dal verbo “invenire” (cercare per trovare qualcosa), secondo la riflessione di Paolo Grossi, il significato di invenzione non è quello di uso comune, ma quello proprio del compito del giurista e, dunque, reperire il diritto che si forma spontaneamente nell'ambito della società. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, IV ed. rist., 2022.

¹⁰ Cfr. Corte cost., sent. n. 85/2013, di recente v. Consiglio di Stato, sent. n. 7045/2021.

una serie di considerazioni sul diritto a lasciarsi morire – il tema, altrettanto delicato, della sepoltura e della sua doverosità in ossequio ai precetti divini e, più in generale, religiosi.

Nell'opera sofoclea il conflitto segue due direttrici: per un verso, si delinea, a monte, tra e la signoria democratica e virtuosa del *nómos* e lo spazio extralegale ed extra egualitario in cui si muove il tiranno.

Per altro verso, il conflitto si consuma, a valle, tra gli stessi *nómoi*: da un lato, il decreto di Creonte che è tiranno nella misura in cui si erge ad unico portatore della *verità* impressa con il divieto generale di sepoltura e, dall'altro, il precetto invocato da Antigone che è un personaggio *autónomos* in quanto osserva la legge posta da se stessa, laddove nel contesto tragico non trova posto il valore della giustizia autonoma e indipendente dal potere.

Ed è in questo rapporto di alterità tra la legge comune della collettività, generale e astratta (*koinón*) e la legge particolare, posta nell'interesse dell'individuo (*idion*), che si annida il conflitto insanabile e non già nel contenuto né nella forma (scritta od orale) dei due ordini normativi, al punto da far dubitare della stessa configurabilità di un'autentica antinomia, laddove la stessa condotta (la sepoltura) è vietata da una norma (specifica e tutta umana) e imposta da un'altra (universale e trascendente); principi, questi, a ben vedere, non riconducibili a norme vigenti nello stesso ordinamento. Dal che discende la mera apparenza del contrasto tra le due realtà nomiche, entrambe valide in quanto aventi un differenziato ambito di applicazione.

L'unica via di uscita ipotetica da questo destabilizzante contrasto sarebbe allora quella della moderazione (*metriotes*) e, dunque, del bilanciamento, così da ricomporre la frattura interna al corpo del *nómos* tra le sue leggi senza tempo ancorate al divino, da un lato, e le sue manifestazioni terrene connesse al potere dall'altro, in modo da “tesserle insieme”, prendendo atto dell'inidoneità delle prescrizioni cittadine ad esaurire l'orizzonte normativo e della conseguente necessità di integrazione con i precetti “superiori”. E ciò, si badi, senza sminuire il rango della disposizione disattesa dalla protagonista della tragedia e senza attrarre nel contrasto – tutto normativo – il profilo etico-religioso, sia pure lambito. La tragedia di Sofocle, così come quella di Eschilo, evoca infatti, al giurista del nostro tempo, “un'insopprimibile esigenza di giustizia umana, laica, terza ed imparziale, depurata da istanze deificanti ed invece tutta terrena, tutta tesa a verificare i fatti, le circostanze concrete, la carnalità di quei fatti ed il dolore che quei fatti hanno prodotto, a volte tanto laceranti quanto la pena inflitta...”¹¹.

E tuttavia, nella tragedia greca, così come nell'Atene del V secolo caratterizzata dall'assenza di un'autentica scienza giuridica, non c'è spazio per un'opera di “ragionevole accomodamento” fra i diritti in gioco né, quindi, per la ricomposizione della dicotomia interna alla stessa legalità.

¹¹ CONTI, *Prometeo, il potere, l'uomo e la giustizia fra l'umano e il divino*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 482-487.

Ogni riflessione sulla legge, nonché sulla natura, sugli scopi e sulle criticità del *nómos*, assume – secondo l'Autore – una portata più etico-politica che tecnico-giuridica, in cui ciascun valore “rischia di ribaltarsi nel suo doppio oscuro”, facendo riemergere quelle polarità cui sono ancorati i personaggi tragici al punto da rendere la loro risoluzione un mero auspicio (del coro) e, dunque, un mito”.

Una riflessione che, invece, deve oggi uscire dalle maglie del mito¹² e imporsi al giurista, nella consapevolezza che quel potenziale conflitto interno alla stessa legalità che nel mondo tragico della *polis* già inerisce ad ordini normativi differenti ma complementari – quello umano e individuale, da un lato, quello universale e sovraindividuale, dall'altro – si sviluppa e si arricchisce di ulteriori realtà normative in un contesto ordinamentale multilivello quale è quello attuale in cui, al piano nazionale delle tutele offerte dagli Stati – assimilabile, *mutatis mutandis*, a quello proprio di una città-Stato del V – secolo, si affianca quello sovranazionale, costituito da fonti che si strutturano in modo tale da generare continue interazioni tra i diversi plessi di regolamentazione normativa e giurisprudenziale.

E allora quella necessaria integrazione con i precetti “superiori”, in cui l'Autore individua lo strumento di ricomposizione del conflitto – senza, tuttavia, con ciò sminuire il rango del precetto interno, – costituisce il terreno fertile in cui i diritti fondamentali trovano la loro estrinsecazione spaziale e temporale, attraverso un processo osmotico di positivizzazione giuridica multilivello che non può prescindere dall'interpretazione giurisprudenziale in cui quelle fonti vivono, dando vita a loro volta non già ad un'ulteriore fonte del diritto tecnicamente intesa, non ad un'ulteriore antinomia, ma ad una certezza nuova fondata sulla cooperazione. In questa prospettiva è la centralità del fatto a consentire l'emersione dell'autentico significato della norma che si mette al servizio dei bisogni delle persone e della loro tensione per il perseguimento di una tutela dei diritti che sono proiezione della loro stessa esistenza: quell'ansia di conoscere che non è solo di Edipo ma di tutti gli individui che, nella propria unicità, abbisognano di risposte tanto calibrate quanto precise, effettive, concrete. E tanto è ancor più evidente in un contesto, quale quello tragico, in cui l'interprete che vi si accosta è chiamato ad offrire suggestioni e possibili chiavi di lettura che tendono a porre interrogativi piuttosto che dispensare risposte.

¹² “...ché se è bello che si trovino tanti spiriti critici, pronti a spiare, a scoprire e denunciare i miti, i miti duri a morire conservati o insinuati nella vita di oggi, penso per esempio al Barthes delle *Mythologies*, credo anche che dovremmo essere tutti così illuminati da essere capaci di credere a un mito, sapendo che è un mito”.

Sul “reasonable accommodation” tra diritti si richiama – anche per le pregiate considerazioni sotto il profilo etico-religioso – la notevole pronunzia delle Sezioni Unite in tema di libertà religiosa (positiva e negativa) in presenza del crocifisso nell'aula scolastica (Cass. S.U. n. 24414/2021).

GALLO, *I rapporti tra la parte generale e la parte speciale, in Metodologia e problemi fondamentali della riforma del Codice penale, Atti di un seminario tenuto a Siracusa nel 1979*, Napoli, 1981, 159.